

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2952**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro delle attività produttive**

**(MARZANO)**

**di concerto col Ministro della giustizia**

**(CASTELLI)**

**e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**(LUNARDI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2004**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119,  
recante disposizioni correttive ed integrative della normativa  
sulle grandi imprese in stato di insolvenza

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Allegato .....	»	7
Disegno di legge .....	»	13
Testo del decreto-legge .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è volto ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso, riguardanti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di insolvenza, per realizzare il rapido risanamento dei complessi produttivi coinvolti, a salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni creditorie.

Quanto sopra, secondo le linee di politica legislativa indicate dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, adottato al fine di garantire l'adozione di procedure idonee ad assicurare la efficace e razionale ristrutturazione delle imprese in stato di grave dissesto e dei gruppi in cui esse sono inserite.

In fase di prima attuazione della normativa citata è emersa la necessità di integrare e completare opportunamente la nuova disciplina, sia per quel che attiene al suo contenuto di indirizzo programmatico, qualificando tra le finalità della procedura il principio della tutela dei piccoli risparmiatori persone fisiche, sia per quel che attiene le modalità tecnico-giuridiche di attuazione della procedura, soprattutto con riferimento alla disciplina della definizione concordataria della situazione debitoria.

È emersa inoltre la necessità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77 (misure creditizie per le imprese di autotrasporto), estendendo anche a tali imprese le disposizioni contenute all'articolo 4

dello stesso decreto-legge con riferimento alla categoria degli imprenditori agricoli.

Il provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si compone di 7 articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 contiene una modifica all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, con riferimento alla procedura delle imprese del gruppo.

Con il comma 3-bis è introdotta una specifica disciplina del programma relativo alle imprese del gruppo attratte alla procedura.

In base alla disciplina vigente, infatti, la procedura delle imprese collegate è considerata esclusivamente in funzione integrativa di quella relativa alla procedura madre, dovendosi pertanto procedere ad un unico programma di ristrutturazione. Con la disposizione introdotta è invece prevista la possibilità che la procedura delle imprese collegate sia condotta sulla base di un autonomo programma (secondo le due fattispecie alternative previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), al fine di rispondere a fattispecie nelle quali non sia conveniente e opportuno, ai fini del perseguimento delle finalità della norma, coinvolgere nel medesimo progetto di ristrutturazione imprese o sottogruppi di imprese caratterizzati da totale autonomia, sul piano funzionale e produttivo, rispetto alla impresa madre.

L'articolo 2 contiene modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, per quanto attiene alla procedura del programma di ristrutturazione.

In particolare, è opportunamente integrata la norma concernente l'indirizzo programmatico della procedura, chiarendosi che il programma deve tener conto specificamente della posizione dei piccoli risparmiatori per-

sone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria.

Con l'introduzione del comma 2-*bis* (lettera *b*)), è disciplinato il regime di pubblicità della relazione e del programma del commissario, richiamando tra l'altro la disposizione del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 che consente lo stralcio di parti riservate.

Con l'introduzione del comma 4-*bis* (lettera *c*)), sono disciplinate le modalità procedurali da adottare nel caso di mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione, ed è precisato che l'eventuale programma di cessione potrà avere la durata di due anni, in luogo di uno, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1999, tenuto conto della diversa tempistica necessaria in ragione delle caratteristiche dimensionali delle imprese assoggettate alla speciale procedura prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003 che disciplina la definizione della procedura mediante concordato, provvedendo ad integrare e perfezionare significativamente il nuovo istituto concordatario introdotto in sede di conversione del citato decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di accrescere l'efficacia di tale strumento, in termini di sua idoneità, in relazione alle opzioni tecnico-giuridiche e procedurali assunte, a perseguire la finalità di celere e razionale definizione della procedura di ristrutturazione che costituisce la *ratio* del decreto-legge n. 347 del 2003.

Le modifiche introdotte alle vigenti disposizioni attengono:

ai criteri da adottare ai fini della suddivisione in classi dei creditori (lettera *a*)), precisandosi opportunamente, sì da evitare problemi interpretativi, che la suddivisione in classi deve tener conto anche della posizione giuridica dei crediti (regime dei privilegi e norme in materia di ordine dei crediti);

alle modalità tecniche della proposta concordataria (lettera *b*)), che può prevedere la ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma tecnica o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria;

alla figura dell'assuntore (lettera *c*)), che può anche essere una società costituita dai creditori, in favore della quale può essere prevista, quale patto concordatario, la cessione delle azioni revocatorie promosse dalla procedura;

ai criteri di formazione delle classi di creditori (lettera *e*)) che, al fine di coniugare la unicità della proposta di concordato con la necessaria autonomia delle masse attive e passive delle imprese interessate dal concordato stesso, potranno essere articolate al loro interno, con la previsione di trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce;

alla soppressione (lettera *f*)) della disposizione di cui al comma 3 del decreto-legge, che prevede la specifica autorizzazione del Ministro delle attività produttive sulle modalità di formazione delle classi; ciò risponde ad un criterio di semplificazione procedimentale: ferma l'approvazione del programma da parte del Ministro, il concordato rimane soggetto all'approvazione dei creditori e, successivamente, del tribunale;

alle modalità di pubblicazione della proposta di concordato e di deposito di osservazioni da parte degli interessati (lettera *h*));

ai criteri di formazione dello stato passivo e degli elenchi dei creditori (lettere *d*) ed *i*)), prevedendosi una disciplina unitaria dell'accertamento del passivo nel concordato, abbandonando il sistema binario precedentemente adottato che si fondava su un elenco provvisorio, valido ai soli fini del voto, e sul parallelo accertamento del passivo nelle forme ordinarie. Con la nuova formulazione, l'elenco dei crediti, formato dal giudice delegato, viene dichiarato esecutivo

con decreto del medesimo e fa stato, quale stato passivo della procedura, essendo soggetto al regime di impugnazione proprio della legge fallimentare;

alle comunicazioni ai creditori titolari del diritto di voto (lettera *l*));

ai criteri di computo delle maggioranze in sede di voto sul concordato (lettera *m*)), prevedendosi che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi e che, nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi nella classe medesima. Si tratta di una modifica alle disposizioni previgenti, che prevede il raggiungimento di una doppia maggioranza, riferita sia al numero dei creditori sia all'importo dei crediti, che si rende indispensabile ai fini della concreta applicabilità dell'istituto concordatario in casi in cui il numero dei creditori può essere altissimo in ragione della estrema parcellizzazione delle posizioni creditorie, soprattutto con riferimento ai detentori di titoli obbligazionari;

all'approvazione del concordato (lettera *n*)), essendo prevista la possibilità di approvazione del concordato da parte del tribunale anche nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza nell'ambito di una o più classi di creditori, qualora sia dal tribunale medesimo positivamente valutata la convenienza del concordato per le classi dissenzienti e alla condizione che sia comunque intervenuta l'approvazione da parte della maggioranza, calcolata sul valore assoluto dei crediti ammessi, e da parte della maggioranza delle classi;

agli effetti della sentenza che approva il concordato (lettera *o*)), prevedendosi in particolare l'esecutività della sentenza anche in pendenza di impugnazioni e il verificarsi, nel caso di concordato con assunzione dei beni, dell'effetto traslativo dell'attivo delle

società interessate dal concordato in capo all'assuntore, all'atto dell'approvazione;

alla disciplina del programma di cessione dei complessi aziendali, nel caso di mancata approvazione del concordato (lettera *p*)).

Le disposizioni procedurali introdotte assumono una significativa valenza di semplificazione e razionalizzazione del procedimento, eliminando tra l'altro la possibile sovrapposizione tra il procedimento ordinario di accertamento del passivo e la formazione dell'elenco dei creditori previsto nel caso di concordato, che poteva conseguire dal previgente sistema.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di coordinarne le disposizioni al mutato sistema di definizione del passivo nel caso di concordato, di cui all'articolo che precede. È inoltre previsto, sempre ai fini di razionalizzazione ed economia procedimentale, che, ove anche la proposta di concordato non sia approvata, l'accertamento del passivo proceda sulla base degli elenchi formati dal giudice delegato.

L'articolo 5 contiene una novella all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, volta a colmare una lacuna di tale decreto che non affronta la materia del regime delle incompatibilità del commissario, che deve pertanto essere ricostruito dai principi generali (l'articolo 39 del decreto legislativo n. 270 del 1999, infatti, demanda a disposizioni regolamentari esclusivamente la disciplina dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari).

La disposizione introdotta con il presente articolo si conforma alle disposizioni della legge fallimentare, differenziandosene soltanto nella parte in cui precisa che l'incompatibilità dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione o consulenza professionale con l'impresa è limitata ai casi in cui gli stessi abbiano preso parte alla gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. La dispo-

sizione della legge fallimentare ha invece un carattere strettamente oggettivo, sancendo l'incompatibilità di chi abbia comunque prestato la propria attività professionale a favore del fallito.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, allineando le disposizioni ivi previste in favore delle imprese di

autotrasporto fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge n. 347 del 2003, alle disposizioni che, all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2004, sono dettate, in identica fattispecie, in favore della categoria degli imprenditori agricoli.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del decreto.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39

**Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi im-  
prese in stato di insolvenza.**

... *Omissis* ...

Art. 3. (*Funzioni del commissario straordinario*).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4. (*Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione*).

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i

provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

1-*bis*. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

#### Art. 4-*bis*. (Concordato).

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

*a)* la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

*b)* trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

*c)* la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune ca-

tegorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

7. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 3, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

*Art. 4-ter. (Accertamento del passivo).*

1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo

53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

... *Omissis* ...

Decreto-legislativo 8 luglio 1999, n. 270

**Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.**

... *Omissis* ...

Art. 38. (*Nomina del commissario straordinario*).

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.

**Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.**

... *Omissis* ...

Art. 5. (*Misure creditizie per le imprese di autotrasporto*).

1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004.*

**Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di involgenza**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonché a tutela della posizione dei creditori;

Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Programmi per le imprese del gruppo)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito

denominato: «decreto-legge n. 347», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.».

## Articolo 2.

### *(Programma di ristrutturazione)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-*bis*, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.»;

*c)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

## Articolo 3.

*(Concordato)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

*b)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» e le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono sostituite dalle seguenti: «o a società da questi partecipate»;

*c)* al comma 1 dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.»;

*d)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.»;

*e)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.»;

*f)* il comma 3 è soppresso;

*g)* al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

*h)* al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'e-

lenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.»;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.»;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6.»;

m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono pre-

viste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.»;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori.»;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

## Art. 4.

*(Accertamento del passivo)*

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art 4-ter. -(Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.».

## Art. 5.

*(Commissario straordinario)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

## Art. 6.

*(Misure per le imprese di autotrasporto)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21

febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

#### Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - MARZANO - CASTELLI -  
LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI